

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1975, n. 35.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, concernente il funzionamento delle Comunità Montane.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

La Giunta regionale, in deroga all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, provvede alla ripartizione fra le Comunità Montane del residuo 20 per cento dei fondi assegnati alla Regione a' sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per il quadriennio 1972-1975, applicando i rapporti proporzionali risultanti dall'avvenuta ripartizione dell'80 per cento di cui al primo comma dell'articolo stesso.

**Art. 2**

L'applicazione dei criteri di ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, è effettuata con riferimento ai dati ufficiali per comune, relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, desunti dai dati ufficiali dell'Istituto Centrale di statistica.

**Art. 3**

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approva i programmi di opere e di interventi di cui all'articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed articolo 13 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, nonché i programmi annuali di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 predisposti dalle Comunità Montane.

Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di opere ed interventi e dei programmi annuali, il Presidente della Giunta regionale provvede a mettere a disposizione di ciascuna Comunità Montana l'intera quota ad essa attribuita.

**Art. 4**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 17 aprile 1975

Tomelleri